

CASSAZIONE.NET



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA 16444 00

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Oggetto
IVA. Impugnazione
cartella esattoriale.
Notificazione avviso di
retifica.

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. Fabrizio	Miani Canevari	Presidente
Dott. Giuseppe V.A.	Magno	Cons. rel.
Dott. Vincenzo	Di Domenico	Consigliere
Dott. Antonio	Greco	Consigliere
Dott. Luigi A.	Scarano	Consigliere

R.G.N. 5612/05

Cron. 16444

Rep.

ha pronunciato la seguente:

Ud. 18/06/09

SENTENZA

sul ricorso n. 5612/05 R.G. proposto da:

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliati in Roma, via dei Porto-ghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende in base alla legge

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CORTE 15-15/1
Fichiesta copia di sic
dal Sig.
per ditta
IL CANCELLIERE

- ricorrenti -

contro



- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 110/25/04, depositata il 12.11. 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.6.2009 dal



relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito, per i ricorrenti, l'Avvocato dello Stato Barbara Tidore;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

I.- Dati del processo

1.1.- Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli, il signor [redacted] impugnò una cartella di pagamento dell'IVA relativa all'anno 1995, dell'importo complessivo di Euro 11.101,68 per imposta, sanzioni ed accessori, emessa a seguito di rettifica divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'avviso, asserendo di non avere avuto conoscenza di tale avviso di rettifica, perché notificato nelle mani di tale [redacted] non avente relazioni di parentela o di affinità né di convivenza con esso contribuente.

1.2.- La sentenza n. 26 del 2004, con cui la commissione adita aveva respinto il ricorso, impugnata dal contribuente, fu riformata, nel contraddittorio delle parti, dalla commissione tributaria regionale con la sentenza indicata in epigrafe, che, in base alla documentazione acquisita, ritenne invalida la notificazione dell'avviso di rettifica, eseguita a mani di persona non avente le enunciate relazioni di affinità e di convivenza col destinatario dell'atto.

1.3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorrono l'amministrazione finanziaria dello Stato e l'agenzia delle entrate, con unico articolato motivo, cui non resiste l'intimato contribuente.

1.4.- La causa, chiamata all'udienza del 1° 12.2006 per la discussione davanti a questa suprema corte, fu rinviata a nuovo ruolo in attesa di decisione, da parte delle sezioni unite, sulla questione relativa all'influenza del vizio di notifica dell'atto



presupposto sulla validità di quello successivo, impugnato. E' stata quindi riffsata all'udienza odierna.

2.- Questioni pregiudiziali

2.1.- Il ricorso proposto dall'amministrazione dell'economia e delle finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione processuale, dal momento che essa – cui è succeduta l'agenzia delle entrate, a far data dal 1°/1/2001, anteriore a quella di deposito dell'atto d'appello (17.5.2004) – deve intendersi tacitamente estromessa dal relativo giudizio, svoltosi nei soli confronti dell'agenzia delle entrate, ufficio di S.M. Capua Vetere (Cass. n. 9004/2007); senza pronunzia sulle spese, giacché l'intimato non propone difese in questo giudizio di cassazione.

3.- Motivo del ricorso

3.1.- L'agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata, e ne chiede la cassazione, ai sensi dell'articolo 360, 1° co., n. 3, c.p.c., per violazione degli articoli 139 c.p.c., 19, co. 3, D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, e per nullità conseguente ad omessa indicazione delle ragioni di diritto della decisione (violazione dell'articolo 36, n. 4, D. L.vo cit.); in via gradata, per erronea applicazione dell'articolo 139, co. 3, c.p.c..

3.1.1.- Sostiene che l'asserita nullità della notificazione dell'avviso di rettifica non sarebbe idonea a giustificare la dichiarata – e peraltro non motivata in diritto – nullità della cartella esattoriale, atto impugnabile solo per vizi propri; essendo determinata dalla mancata notifica dell'atto presupposto non la nullità dell'atto conseguente (cartella), bensì soltanto la possibilità d'impugnazione, unitamente ad essa, dell'atto precedente, asseritamente non notificato.

3.1.2.- In subordine, sostiene la validità – o, al limite, la mera nullità (sanabile), non l'inesistenza – della notifica eseguita a mani di persona che, pur non facendo



parte della famiglia del destinatario dell'atto, si trovava nella sua abitazione, quale vicina di casa; incombendo a quest'ultimo l'onere di provare il contrario.

4.- Decisione

4.1.- Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte, e deve essere rigettato. Nulla deve essere disposta in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, in cui l'intimato non ha svolto difese.

5.- Motivi della decisione

5.1.- La commissione regionale ha accertato, in base alla documentazione acquisita agli atti, che la notificazione dell'avviso di rettifica, presupposto dell'iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella esattoriale, fu eseguita a mani di persona risultata non affine (benché indicata come nuora nella relata) né convivente con la famiglia del notificando, perché abitante in altro appartamento dello stesso condominio.

5.2.- Si osserva, in proposito, che la notificazione eseguita, ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., a persona non legata al destinatario da rapporti "di famiglia", cioè di parentela o di affinità, né di servizio, quale "addetta alla casa", è da considerare nulla anche se, come nel caso di specie, tale persona sia trovata nell'abitazione del destinatario (Cass. n. 22879/2006); mentre è stata ritenuta valida la notifica nel diverso caso di non provata convivenza (che può essere presunta), quando però sussista la relazione di parentela o affinità fra il destinatario e la persona che ricevette la notifica (Cass. nn. 3902/2004, 18141/2002, 9658/2000, 1331/2000).

Nell'ipotesi in esame, la nullità della notifica dipende quindi dall'accertata mancanza sia della relazione di famiglia sia della convivenza.

Nullità che, ovviamente, non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'articolo 156, 3° co., c.p.c., non essendo stato impugnato (in



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

termini) tale atto presupposto, bensì la cartella esattoriale conseguente all'iscrizione a ruolo delle somme da esso portate.

5.3.- La censura di violazione dell'articolo 19, co. 3, D. L.vo n. 546/1992 (esposta al par. 3.1.1), è pure infondata.

5.3.1.- Come statuito dalle sezioni unite di questa suprema corte con sentenza n. 5791/2008, le cui argomentazioni sono condivise dal collegio, l'omissione della notifica di un atto presupposto – nel caso di specie, l'avviso di rettifica della dichiarazione IVA – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, ossia della cartella di pagamento, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti, ritualmente notificati, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente.

5.3.2.- Pertanto, è corretta la pronuncia di annullamento della cartella esattoriale, per effetto d'invalidità della notifica dell'atto presupposto; pronuncia non inficiata dalla mancanza di motivazione in diritto, dovendo a tanto sopperire (nel modo indicato al par. 5.3.1) questo giudice di legittimità, ai sensi dell'articolo 384, 2° co., c.p.c., stante la conformità al diritto del dispositivo della sentenza impugnata (S.U. n. 28054/2008; Cass. n. 5595/2003).

6.- Dispositivo

P. Q. M.

La Corte di Cassazione

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile-tributaria, il 18 giugno 2009.

Il consigliere est.

Giuseppe Lyca



Il presidente
Fabrizio Miani Canavari

IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 LUG. 2009
IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza